

**Il Supremo Collegio propone una nuova lettura
dell'art. 59, comma 5, del DLgs. n° 152/1999 e succ. modifiche
(Anteprima)**

Franco Giampietro

La sentenza della Suprema Corte del 17 dicembre 2003, n° 1759, che segue, si fonda su una rilettura del dettato dell' art. 59, comma 5, nel testo novellato dal D. LGS. n° 258/2000, che si dichiara ispirata sia alle finalità di quest'ultima legge (delegata), "che ha inasprito le sanzioni penali" sia al recepimento delle pertinenti direttive comunitarie –richiamate dall'art. 62, comma 1, del D.LGS. n° 152 in esame. Alle stesse il S.C. aggiunge la direttiva quadro sulle acque n° 60/2000/CE del 23 ottobre 2000, che, all'art. 23, "esige <<sanzione effettive, proporzionate e dissuasive>> nel settore".

L'esordio del 2004 induce a molte e diverse riflessioni

Ci limitiamo qui ad introdurre il prevedibile dibattito su questa innovativa decisione (in breve, si direbbe, "ripenalizzatrice" rispetto alla preesistente interpretazione dell'art. 59, comma 5, in relazione al disposto del comma 1 del medesimo articolo, epperò non solo in riferimento all'originaria versione dello stesso comma 5), richiamando l'attenzione dei lettori sulla circostanza che, nell'ultimo paragrafo della sentenza, si da atto che il legislatore sembra aver disatteso l'orientamento giurisprudenziale che aveva escluso "la depenalizzazione immediata almeno nel periodo transitorio di anni tre" (filone giurisprudenziale rimasto minoritario) allorquando ha di recente prorogato il periodo transitorio per gli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, sino alla data del 3 agosto 2004 (ex art. 10 bis della legge n° 200/2003 di conversione del decreto-legge n° 147 del 24 giugno 2003).

In buona sostanza, appare evidente si direbbe: ictu oculi- "la divaricazione" delle due direzioni di marcia tra il giudice penale (nella sentenza in esame) e l'ultima legislazione sugli scarichi esistenti (non solo...) prorogatoria!

Ma la sentenza, come accennavo in esordio, merita ben altri approfondimenti. Né è affatto chiaro in quale direzione si muoverà nel 2004 "il pendolo" della tutela ambientale se si tiene conto del recentissimo Regolamento, approvato con D.M. 6 novembre 2003, n° 367 (in G.U. 8 gennaio 2004, n°5), che ha fissato gli standard di qualità dell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose (ex art. 3, comma4, D.Lgs. n° 152/1999 e succ. modifiche) dopo che la Corte di Giustizia, con sentenza 1 ottobre 1998, in causa C-285/96. aveva condannato la Repubblica Italiana per inadempimento alla direttiva comunitaria 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.

Naturalmente, le scadenze ivi previste (dicembre 2008 e dicembre 2015) dovranno essere rese "credibili" attraverso la prevista attività "conoscitiva" e di controllo, gravanti sulle regioni e sui rispettivi uffici tecnici (in specie, ARPA regionali).

Ma questa è una scommessa sul futuro! Le previsioni non sono favorevoli.

Vedere http://www.giuristiambientali.it/lista_giuri.asp?argomento=1 "Cassazione penale, Sez III, 17 dicembre 2003 (Ud. 29.10.2003) n. 1758, Pres. R. Raimondi. Ric. P.G di Brescia"